

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 settembre 1982

N. 8 dell'O. d. G.

N. 268 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia"

L'anno millenovecento ottantadue il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone  
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte  
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine  
e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	✓		26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario		u	27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo	✓	
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito		u
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco	✓	
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola	✓	
10) CALVARIO Pasquale	✓		35) RICCIATO Antonio	✓	
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico		u	38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele	✓		39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe	✓		40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano	✓		41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio		u
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco	✓	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe		u

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che l'ottavo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia".

Dà la parola al relatore, cons. Colasanto, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'esame della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione della legge articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI, espressi ed accertati con votazione palese per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Colasanto chiede che il provvedimento legislativo di

che trattasi venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

# Consiglio Regionale della Puglia

Riesame legge regionale "Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

## Art. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta i CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di Bari e Foggia, già trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12.12.1972.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

## Art. 2

Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, allo scioglimento dell'Associazione, nomina il Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il Commissario liquidatore, nel termine di 90 giorni dalla nomina, provvede alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla individuazione e inventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12.12.72.

L'Associazione CIAPI disciolta esercita funzioni come unità operativa regionale per la formazione professionale e assume la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale ("Giulio Pastore").

(Approvato all'unanimità. E' assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo MSI).

## Art. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1.7.79, può essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgerà dinanzi ad una Commissione così formata :

- Presidente : Presidente della Giunta o suo delegato;
- Componenti : 3 Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio con voto limitato ad uno;
  - 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Bari;
  - 1 rappresentante designato dal Consiglio Prov.le di Foggia;
  - 4 esperti designati dal Consiglio regionale;
  - 3 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli Enti locali.

La prova concorsuale si svolgerà con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà costituita la Commissione d'esame e saranno fissati i programmi d'esame.

L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso il CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21.4.80.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

L'inquadramento decorre dalla data di accettazione del decreto di nomina nel ruolo regionale.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

#### Art. 4

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la unità operativa di cui al 3 comma dell'art.2.

Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dal CIAPI non potrà essere trasferito sino all'approvazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici che disciplinerà l'intera materia.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

#### Art. 5

La tabella D) della legge regionale n. 13.3.80, n. 16 è così modificata :

# Consiglio Regionale della Puglia

## 1) Personale della Giunta regionale

8 <sup>^</sup>	livello retributivo e funzionale	-	posti	n.	283 + 5 = 288
7 <sup>^</sup>	"	"	"	"	290 + 9 = 299
6 <sup>^</sup>	"	"	"	"	445 + 37 = 482
5 <sup>^</sup>	"	"	"	"	598 + 40 = 638
4 <sup>^</sup>	"	"	"	"	300 + 11 = 311
3 <sup>^</sup>	"	"	"	"	126 + 10 = 136
2 <sup>^</sup>	"	"	"	"	121 + 7 = 128
1 <sup>^</sup>	"	"	"	"	10 + - = 10
totale					2.173 + 119 = 2.292

## 2) Personale del Consiglio regionale

8 <sup>^</sup>	livello retributivo e funzionale	-	posti	n.	8
7 <sup>^</sup>	"	"	"	"	10
6 <sup>^</sup>	"	"	"	"	20
5 <sup>^</sup>	"	"	"	"	35
4 <sup>^</sup>	"	"	"	"	28
3 <sup>^</sup>	"	"	"	"	7
2 <sup>^</sup>	"	"	"	"	10
1 <sup>^</sup>	"	"	"	"	2
totale					120

~~NOTA~~ : I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74 (2.058 + 120), di cui alla L.R. n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla L.R. n. 10 del 12.4.77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).

(Approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI, PCI e del consigliere Bellifemine).

### Art. 6

Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nelle leggi regionali n. 16 del 13 marzo 1980 e n. 17 del 13.3.80.

Allo stesso personale sarà conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonché da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge regionale n. 16 del 13.3.80 e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

### Art. 7

In applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 54 del 17.10.78 le attività di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'industria dei CIAPI di Bari e Foggia, sono delegate alle

# Consiglio Regionale della Puglia

Amministrazioni provinciali<sup>le</sup> quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI, il voto contrario del Gruppo PCI e del cons. Bellifemine).

## Art. 8

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, dell'importo presumibile di L. 1.681.988.000=, relativo al finanziamento dell'attività di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 15.1.1982, graverà sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con le leggi di bilancio.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

## NORME TRANSITORIE

## Art. 9

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio presso i CIAPI che presenti domanda di partecipazione al corso è assicurata la corresponsione del trattamento economico in godimento.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI).

TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

Qualifica di provenienza CIAPI	Liv. reg.li L.R. n. 16/80	
Direttore Coordinatore n. 1 Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n. 4 -----	8° Livello	Tot. 5
Capo Ufficio (Responsabile di Unità organica semplice) n. 7 Capo Settore (Responsabile di Unità organica Semplice) n. 2 -----	7° livello	" 9
Insegnante di materie per la cui docenza è richiesta la laurea secondo il D.M.P.I. 2.3.72 e le disposizioni di cui alla Istituzione della 3° parte del l'"Albo regionale dei Docenti della F.P." (P.I. prot.34/735 F.P. 16.7.80) n. 37 -----	6° livello	" 37
Insegnante pratico n. 22 Impiegato concetto n. 17 Assistente sociale n. 1 -----	5° livello	" 40
Impiegato esecutivo n. 4 Stenodattilografo n. 0 Dattilografo n. 4 Addetto di segreteria n. 0 Infermiere n. 1 Magazziniere n. 1 Manutentore tecnico n. 1 -----	4° livello	" 11
Autista 1° classe n. 4 Autista " n. 0 Addetto taglio materiali n. 1 Distributore di magazzino n. 0 Custode centralinista di appa rati complessi n. 3 Addetto fotocopie n. 1 Fattorino n. 0 Autista fattorino n. 1 -----	3° livello	" 10
Custode n. 1 Bidello n. 6 Addetto servizi igienici n. 0 -----	2° livello	" 7

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo  
MSI).